

# SENATO DELLA REPUBBLICA

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 7 GIUGNO 2016  
**369<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**Mauro Maria MARINO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** rileva l'opportunità di una nuova programmazione della discussione in Assemblea del provvedimento in titolo, la quale potrebbe avere inizio nella giornata di giovedì, così da consentire il necessario approfondimento in Commissione, insieme con un corretto equilibrio dei tempi di trattazione nei due rami del Parlamento.

Fa presente che in assenza del parere della Commissione bilancio sui subemendamenti presentati sono accantonati gli emendamenti 1.27 (testo 2), 1.51 (testo 2), 2.100 (testo 2), 4.24 (testo 2) e 4.89 (testo 2), così come i relativi subemendamenti. Avverte quindi che si procederà alla trattazione degli emendamenti agli articoli 1 e 2 precedentemente accantonati.

Dopo che l'emendamento 1.24 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 1.28, 1.29, 1.38, 1.53, 1.54, 1.57, 2.42, 2.44, 2.45, 2.98 e 2.108.

Viene successivamente posto in votazione l'emendamento 1.67, che risulta respinto.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.12, nonché la proposta 2.20.

Sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.21, 2.22, 2.23 e 2.24. La Commissione respinge altresì l'emendamento 2.25.

Il relatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone una riformulazione dell'emendamento 2.117, tesa a specificare la necessità del ricorso a un conto corrente bancario dedicato e senza spese.

Il sottosegretario BARETTA si associa alla proposta del relatore, in quanto idonea a specificare che il menzionato conto corrente senza spese è esclusivamente finalizzato alla gestione del rapporto tra la banca e il debitore.

La senatrice **BOTTICI** (*M5S*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 2.117 (testo 2) è quindi posto in votazione, risultando accolto.

Si passa alla trattazione dei successivi emendamenti aggiuntivi.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** dichiara l'inammissibilità per estraneità della materia dell'emendamento 2.0.5 (testo 2), dei relativi subemendamenti e dell'emendamento 2.0.6.

Su proposta del relatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) è disposto l'accantonamento degli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4.

Il senatore **TURANO** (*PD*) ritira gli emendamenti 2.0.7, 2.0.10 e 2.0.14 mentre gli emendamenti 2.0.8, 2.0.9 e 2.0.11 decadono per assenza dei proponenti.

La Commissione respinge l'emendamento 2.0.12.

Dopo che gli emendamenti 2.0.13 e 2.0.15 sono stati dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi firmatari è posto in votazione e respinto l'emendamento 2.0.16.

Si passa quindi alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.3, 3.7, 3.8 e 3.11, nonché parere favorevole sugli emendamenti 3.2, 3.4 (testo 2) e 3.5 (testo 2). Invita al ritiro degli altri emendamenti.

Il parere del sottosegretario **BARETTA** è conforme.

In esito a successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 3.1 e 3.3.

Con votazioni distinte la Commissione accoglie gli emendamenti 3.2, 3.4 (testo 2) e 3.5 (testo 2). La votazione dell'emendamento 3.6 risulta pertanto preclusa.

Il PRESIDENTE specifica che l'emendamento 3.4 (testo 2) è da intendersi riferito solo alla lettera c) del comma 4, essendo per la restante parte identico al testo del comma 4 del decreto-legge.

La Commissione respinge con successive votazioni le proposte emendative 3.7 e 3.8.

Il senatore **Gianluca ROSSI** (*PD*) ritira l'emendamento 3.9.

L'emendamento 3.10 decade per assenza del proponente.

Il senatore **TURANO** (*PD*) ritira l'emendamento 3.11.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** dichiara l'inammissibilità degli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6 per estraneità alla materia del decreto-legge.

La Commissione passa quindi alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il parere del relatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) è contrario sugli emendamenti 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.25, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.49, 4.64, 4.67, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.85, 4.86 e 4.98, mentre è favorevole sull'emendamento 4.26. Il relatore invita quindi a ritirare le rimanenti proposte emendative.

Dopo aver ricordato l'istituzione del Fondo finalizzato al sostegno delle imprese in difficoltà nell'adempiere all'obbligazione contratta con il creditore a causa dei mancati pagamenti da parte della clientela, il sottosegretario **BARETTA** si esprime conformemente. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 4.94 (testo 2) e 4.95 (testo 2).

Il senatore **VACCIANO** (*Misto*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Molinari.

L'emendamento 4.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Sono posti successivamente in votazione gli emendamenti 4.2 e 4.3, che risultano respinti.

La senatrice **RICCHIUTI** (*PD*) ritira l'emendamento 4.4.

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 (di identico contenuto) e 4.12, 4.13 e 4.14.

Su proposta del relatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sono accantonati gli emendamenti 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18.

Dopo che l'emendamento 4.19 è stato dichiarato decaduto per assenza del firmatario la Commissione respinge l'emendamento 4.20.

L'emendamento 4.21, in assenza dei firmatari, è dichiarato decaduto.

Il senatore **CARRARO** (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 4.22.

Il senatore **SUSTA** (*PD*) ritira l'emendamento 4.23.

Il relatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 4.24 (testo 2), risultando quindi preclusi i relativi subemendamenti.

Il senatore **CARRARO** (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.25, che, messo ai voti, è respinto.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 4.26, che è accolto. Gli emendamenti 4.27, 4.28, 4.36, 4.52, 4.53, 4.62, 4.69 e 4.88 risultano di conseguenza assorbiti.

Posti congiuntamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34 e 4.35, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41 e 4.42.

La Commissione respinge con successive votazioni gli emendamenti 4.43, 4.44, 4.45, 4.46 e 4.47.

Su proposta del relatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) viene accantonato l'emendamento 4.48.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 4.49 il senatore **ROSSI** ritira l'emendamento 4.50.

Posto in votazione, è respinto l'emendamento 4.51.

Dopo che il senatore **Gianluca ROSSI** (*PD*) ha ritirato l'emendamento 4.58 le proposte emendative 4.54, 4.55, 4.56 e 4.57 vengono poste congiuntamente ai voti e respinte.

Il senatore **SUSTA** (*PD*) ritira l'emendamento 4.59.

La Commissione respinge l'emendamento 4.60.

In accoglimento di una proposta del senatore **FORNARO** (*PD*) viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 4.61.

Il senatore **TURANO** (PD) ritira l'emendamento 4.63.

Il senatore **CARRARO** (FI-PdL XVII) sottoscrive l'emendamento 4.64, che viene posto in votazione e risulta respinto.

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 4.65 e 4.67.

Su richiesta della senatrice **RICCHIUTI** (PD) viene accantonato l'emendamento 4.68 (testo 2).

Il relatore **ZELLER** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) propone l'accantonamento delle proposte emendative 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74 e 4.75.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento degli emendamenti 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74 e 4.75 vengono posti distintamente ai voti gli emendamenti 4.76 e 4.77, che risultano respinti.

La Commissione respinge gli emendamenti 4.78, 4.79 e 4.80, posti congiuntamente in votazione.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 4.81, 4.82 e 4.83.

Il senatore **TURANO** (PD) ritira l'emendamento 4.84.

La Commissione quindi respinge gli emendamenti 4.85 e 4.86.

La senatrice **RICCHIUTI** (PD) ritira l'emendamento 4.87.

In relazione all'emendamento 4.89 (testo 2) viene disposto l'accantonamento anche degli emendamenti 4.90, 4.91 e 4.92.

Il senatore **CARRARO** (FI-PdL XVII) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.93, che la Commissione respinge.

L'emendamento 4.94 (testo 2) è accantonato.

La Commissione accoglie l'emendamento 4.95 (testo 3). Risultano di conseguenza assorbiti gli emendamenti 4.96 e 4.97.

E' quindi posto in votazione l'emendamento 4.98, che la Commissione respinge.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.2, mentre chiede al Presidente di accantonare l'emendamento 5.3 (testo 2), preannunciandone un'ulteriore riformulazione.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme al relatore.

Il senatore **MOLINARI** (Misto) chiede un ulteriore approfondimento degli emendamenti 5.1 e 5.2, ritenendo opportuno estendere all'avvocato del creditore munito di procura le medesime facoltà di accesso ai dati previste dall'articolo 155-*sexies* come modificato dall'articolo 5.

Il relatore **ZELLER** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ribadisce il parere contrario in ragione della tutela dei dati sensibili rispetto a un soggetto privato.

Il sottosegretario BARETTA non ritiene che l'avvocato del creditore possa essere assimilato, ai fini dell'articolo 5, al curatore, al commissario o al liquidatore giudiziale.

Dopo un ulteriore intervento del senatore **MOLINARI** (*Misto*), il rappresentante del GOVERNO si riserva di approfondire ulteriormente la problematica e chiede l'accantonamento degli emendamenti 5.1 e 5.2 .

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Relativamente agli emendamenti presentati all'articolo 6, dopo che il relatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ha sottoscritto e ritirato l'emendamento 6.1, esprime parere contrario sugli emendamenti 6.2 e 6.3, mentre chiede di accantonare gli emendamenti da 6.4 a 6.7, preannunciandone una riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Dopo che gli emendamenti 6.2 e 6.3 (sottoscritto dal senatore Gianluca Rossi) sono stati ritirati dai rispettivi proponenti, il presidente **Mauro Maria MARINO** dispone l'accantonamento degli emendamenti da 6.4 a 6.7.

Il relatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e il sottosegretario BARETTA esprimono parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 6.0.1 e 6.02.

Il senatore **Gianluca ROSSI** (*PD*) ritira l'emendamento 6.0.3.

Su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7 il relatore **Mauro Maria MARINO** (*PD*) esprime parere contrario.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme.

Dopo che la Commissione ha respinto con un'unica votazione gli emendamenti 7.1 e 7.2 soppressivi dell'articolo la senatrice **BOTTICI** (*M5S*) chiede al Governo di approfondire la richiesta di informare il Parlamento sul valore effettivo della società S.G.A.

Il relatore **Mauro Maria MARINO** (*PD*) e il sottosegretario BARETTA rispondono ricordando rispettivamente la risposta fornita dal ministro Padoan e il carattere formale dell'acquisizione della quota, visto che il MEF già detiene il controllo della società.

Il rappresentante del GOVERNO si impegna a riferire su tutti gli aspetti relativi alla operazione di acquisizione di cui all'articolo 7 nelle prossime sedute.

La senatrice **BOTTICI** (*M5S*) prende atto dell'impegno e ritira l'emendamento 7.3.

Il senatore **CARRARO** (*FI-PdL XVII*) sottoscrive e ritira l'emendamento 7.5. Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 7.4 la senatrice **BOTTICI** (*M5S*) ritira l'emendamento 7.6.

Il senatore **CARRARO** (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 7.7 (testo 2).

Il senatore **MOSCARDELLI** (*PD*) ritira l'emendamento 7.8.

La Commissione respinge l'emendamento 7.9.

Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato l'emendamento 11.100 a firma dei relatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2362

Art. 1

### 1.27 testo 2/1

BOTTICI

All'emendamento 1.27 (testo 2), alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

al numero 1) premettere il seguente: «01) al primo periodo sostituire le parole: «presso l'Agenzia delle entrate» con le seguenti: «con le modalità e le forme di cui all'articolo 3»;

al numero 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed aggiungere in fine le seguenti parole: «successive alla data di iscrizione»;

dopo il numero 3) inserire il seguente: «3-bis) aggiungere, in fine: "L'iscrizione nel registro dei pegni non possessori deve avvenire entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto costitutivo di cui al comma 3"».

### 1.27 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole: «si costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto verso i terzi», le parole: «dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «dal momento della» e dopo le parole: «è opponibile ai terzi e nelle procedure» sono inserite le seguenti: «esecutive e»;

b) al comma 5 dopo le parole: «o da un pegno anche non possessorio» inserire la seguente: «successivo»;

c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al libro sesto, titolo III, capo III, del codice civile.».

### 1.51 testo 2/1

BOTTICI

All'emendamento 1.51 (testo 2) apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) dopo le parole: "il creditore" sono aggiunte le seguenti: "entro trenta giorni dall'evento, previa intimazione notificata, direttamente dal creditore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e"»;

alla lettera a), al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a saldo del suo credito.»;

alla lettera b), capoverso «7-bis», primo periodo, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «trenta giorni»;

alla lettera b), al paragrafo «7-ter», primo periodo, sostituire le parole: «il titolo», con le seguenti: «il contratto», nonché sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni» indi, al quinto periodo, sostituire le parole: «i crediti» con le seguenti: «il relativo credito»;

alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente: «01) le parole: "Entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 180 giorni"»;

alla lettera c), sopprimere il numero 4).

### 1.51 testo 2/2

ANGIONI

All'emendamento 1.51 (testo 2), alla lettera b), capoverso «7-bis», sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «sette giorni».

### 1.51 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 7: nell'alinea, dopo le parole: «il creditore,» sono inserite le seguenti: «previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore stesso a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e», sono soppresse le parole: «al datore della garanzia e» e le parole: «trascritto successivamente» sono sostituite dalle seguenti: «trascritto nonché al debitore del credito oggetto del pegno»

*alla lettera c), le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4», la parola: «valutazione» è sostituita dalla seguente: «determinazione» e le parole: «il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa» sono sostituite dalle seguenti: «il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia il corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite con il relativo conduttore»;*

*alla lettera d), le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4».*

*dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:*

*«7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile. Ove ricorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell'opponente, può inibire, con provvedimento d'urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7.*

*7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell'intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore può fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario perché proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III, del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi del comma 7. L'ufficiale giudiziario, ove necessario, si avvale di esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si è trasferito sul corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile è concessa, su istanza del creditore, verificate l'iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione.*

*7-quater. Quando il bene o il credito già oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore, autorizza quest'ultimo all'escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e le modalità dell'escussione a norma del comma 7. L'eventuale eccedenza è corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante».*

*al comma 9 dopo le parole: « alle lettere a), c) e d)» sono inserite le seguenti: «del comma 7, le parole: «quando la vendita» sono sostituite dalle seguenti: «quando l'escussione», le parole: «alle predette lettere a), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b), c) e d) del comma 7», dopo le parole: «il prezzo della vendita,» sono inserite le seguenti: «il corrispettivo della cessione,» e le parole: «di cui alla lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera d)».*

## Art. 2

### 2.100 testo 2/1

#### BOTTICI

*All'emendamento 2.100 (testo 2) apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire la lettera a) con la seguente: «a) sostituire il primo periodo con i seguenti: "Entro novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il debitore può pagare il debito residuo e in tal modo il patto di cui al comma 1 si intende risolto. Decorsi novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Il perito procede in conformità ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile"»;*

*alla lettera b) sostituire le parole: «Entro sessanta giorni» con le seguenti: «Entro novanta giorni» e sostituire le parole: «ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata» con le seguenti: «a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata»;*

*alla lettera c), sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

## **2.100 testo 2/2**

**ANGIONI**

*All'emendamento 2.100 (testo 2), alla lettera c), sostituire le parole: «10 giorni » con le seguenti: «15 giorni».*

## **2.100 testo 2/3**

**BUCCARELLA, BOTTICI**

*All'emendamento 2.100 (testo 2), alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il debitore o il titolare del diritto immobiliare possono comunque chiedere l'accertamento giudiziale del credito o conte stare le risultanze definitive della relazione giurata di stima dell'immobile con ricorso al Presidente del tribunale che, sussistendo gravi motivi, può sospendere, con o senza cauzione, gli effetti del patto di cui al comma 1. Contro l'ordinanza del Presidente del tribunale e ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile».*

## **2.100 (testo 2)**

**I RELATORI**

*Al comma 1, capoverso Art. 48-bis, comma 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il perito procede in conformità ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile»;*

*il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile»;*

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.».*

## **2.117 (testo 2)**

**BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO**

*Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis», al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «conto corrente bancario», con le altre: «un apposito conto corrente bancario senza spese».*

## **2.0.5 testo 2/1**

**GIROTTI, CASTALDI, BOTTICI, BUCCARELLA**

*All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire le parole da: «sei canoni mensili» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero otto canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria».*

## **2.0.5 testo 2/2**

**GIROTTI**

*All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire le parole da: «sei canoni mensili» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nove canoni mensili o tre canoni trimestrali consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero sei canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria».*

## **2.0.5 testo 2/3**

**CASTALDI, GIROTTI, BOTTICI, BUCCARELLA**

*All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici» e la parola: «due» con la seguente: «quattro».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «otto».*

## **2.0.5 testo 2/4**

**GALIMBERTI**

*All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire le parole: «sei canoni mensili o due trimestrali» con le seguenti: «dodici canoni mensili o quattro trimestrali».*

## **2.0.5 testo 2/5**

**GUALDANI, MARINELLO**

*All'emendamento 2.0.5 (testo 2), al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

*sostituire le parole: «almeno sei canoni mensili» con le seguenti: «almeno nove canoni mensili»;*

*sostituire le parole: «due canoni trimestrali» con le seguenti: «tre canoni trimestrali»;*

*sostituire le parole: «quattro canoni mensili» con le seguenti: «sei canoni mensili».*

#### **2.0.5 testo 2/6**

**GIROTTI, CASTALDI, BOTTICI, BUCCARELLA**

*All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».*

#### **2.0.5 testo 2/7**

**ANGIONI**

*All'emendamento 2.0.5 (testo 2), al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «anche non».*

#### **2.0.5 testo 2/8**

**GALIMBERTI**

*All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «non consecutivi» con la seguente: «consecutivi».*

#### **2.0.5 testo 2/9**

**GALIMBERTI**

*All'emendamento 2.0.5 (testo 2), al comma 2, sostituire le parole: «quattro canoni mensili» con le seguenti: «otto canoni mensili».*

#### **2.0.5 testo 2/10**

**GIROTTI, CASTALDI, BUCCARELLA**

*All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La somma da dedurre non può comunque eccedere l'ammontare del pregiudizio subito dal concedente ai sensi dell'articolo 1526 del codice civile».*

#### **2.0.5 testo 2/11**

**CARRARO**

*All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **2.0.5 testo 2/12**

**BOTTICI, GIROTTI**

*All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **2.0.5 testo 2/13**

**GUALDANI, MARINELLO**

*All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **2.0.5 testo 2/14**

**CASTALDI, GIROTTI, BOTTICI, BUCCARELLA**

*All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Resta salva ogni possibilità di azione per indebito arricchimento del concedente».*

#### **2.0.5 testo 2/15**

**CASTALDI, GIROTTI, BOTTICI, BUCCARELLA**

*All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 4, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «celerità».*

#### **2.0.5 testo 2/16**

**GIROTTI, CASTALDI, BOTTICI, BUCCARELLA**

*All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «celerità» con le seguenti: «diligenza, correttezza».*

#### **2.0.5 (testo 2)**

**I RELATORI**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

(Locazione finanziaria ed effetti della risoluzione del contratto  
per inadempimento dell'utilizzatore)

«1. Ai fini di cui al presente articolo, per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale il concedente banca o intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o di un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o di un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare, solo in linea capitale, dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per la stima del bene. Il concedente ha diritto all'eventuale differenza negativa tra quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene e gli importi di cui al periodo precedente.

4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente, quando non è possibile far riferimento a valori fissati in listini elaborati da soggetti specializzati, procede alla vendita o ricollocazione del bene previa stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del miglior offerente, con obbligo di informazione in favore dell'utilizzatore.

5. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

Art. 3

**3.2**

**FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;*

b) *al comma 8, sostituire le parole: «da stipularsi entro 30 giorni», con le seguenti: «da stipularsi entro 60 giorni».*

**3.4 (testo 2)**

I RELATORI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti ai fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì adottate le disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:

a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;

b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;

c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un avvocato munito di procura, alla sezione del registro ad accesso limitato; il contributo dovuto per l'accesso, da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio, e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;

d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.».

### 3.5 (testo 2)

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e di Tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 3, lettera *b*) assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848».

Art. 4

#### 4.24 testo 2/1

BOTTICI

*All'emendamento 4.24 (testo 2), sostituire la lettera c-bis) con la seguente: «c-bis) all'articolo 545 il settimo ed ottavo comma sono sostituiti dai seguenti: "Le somme accreditate a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento accreditate in un conto bancario o postale sono pignorabili nella misura di un quinto".*

*Il limite al pignoramento di cui al precedente comma si applica ai conti correnti bancari e postali su cui vengono accreditate esclusivamente somme a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento».*

#### 4.24 testo 2/2

GALIMBERTI

*All'emendamento 4.24 (testo 2), alla lettera «c-bis)», sostituire le parole: «eccedente il triplo» con le seguenti: «eccedente il quintuplo».*

#### 4.24 testo 2/3

ANGIONI

*All'emendamento 4.24 (testo 2), alla lettera «c-bis)», sostituire le parole: «sessanta giorni » con le seguenti: «trenta giorni».*

#### 4.24 testo 2/4

BUCCARELLA, BOTTICI

*All'emendamento 4.24 (testo 2), alla lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'indennità mensile e la diaria spettanti ai membri del Parlamento possono esser pignorate nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. In attuazione di quanto stabilito al comma 1, lettera c-bis), all'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, il quarto comma è abrogato».*

#### 4.24 testo 2/5

GALIMBERTI

*All'emendamento 4.24 (testo 2), alla lettera «c-ter)», sostituire le parole: «pari al triplo» con le seguenti: «pari al quintuplo».*

#### 4.24 (testo 2)

I RELATORI

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:*

*«c-bis) all'articolo 545, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:*

*"Nel caso di accredito, su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento; in caso di conti cointestati, il saldo si intende *pro quota* dei singoli cointestatari e il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non eseguiti. Quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.»;*

*c-ter) all'articolo 546, primo comma:*

*1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al*

rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento, per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ovvero di sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano relativamente alle predette somme, a condizione che il conto non risulti altrimenti alimentato.».

#### **4.26**

**MANDELLI, SCIASCIA**

*Al comma 1,*

*a) alla lettera d), al numero 1) premettere il seguente:*

«01) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per l'opposizione ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento;"

*b) alla lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* "Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione."»

*Consequentemente, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 587, primo comma, le parole: "costituisce titolo esecutivo per il rilascio", sono sostituite dalle seguenti: "è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma."».

#### **4.89 testo 2/1**

**GIANLUCA ROSSI**

*All'emendamento 4.89 (testo 2), sostituire le parole: «Dopo il comma 1, inserire il seguente» con le seguenti: «Dopo il comma 1, inserire i seguenti».*

*Consequentemente, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:*

«1-ter. Il sesto comma dell'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente: "Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore deve subentrarvi; in tal caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile."».

#### **4.89 testo 2/2**

**BONAIUTI**

*All'emendamento 4.89 (testo 2), sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti».*

*Consequentemente, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:*

«1-ter. Il sesto comma dell'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:

"Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore deve subentrarvi; in tal caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile."».

#### **4.89 (testo 2)**

**I RELATORI**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2929-bis del codice civile, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.

L'azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.»».

#### **4.95 (testo 3)**

I RELATORI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 23, comma 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164," è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Per il rilascio dell'immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II del codice di procedura civile.»».

#### **11.100**

I RELATORI

*a) Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: "L'opzione è irrevocabile, comporta l'obbligo del pagamento di un canone per ogni esercizio e si considera esercitata con il versamento di cui al comma 7. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.";*

*b) al comma 7, sostituire la parola "anno" con la seguente: "esercizio" e le parole "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2016. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 il versamento è effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.";*

*c) al comma 9 sostituire le parole "di cui al comma 1" con le seguenti: "di cui al comma 7".*